

Pubblicato il 11/05/2022

N. 01542/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00016/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16 del 2021, proposto dalla Società -OMISSIS-Ss, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Stagno D'Alcontres e Valentina Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 77913 dell'11.11.2020, trasmessa con nota prot. 79622 del 18.11.2020, ricevuta in pari data, con la quale la Prefettura di Trapani ha reso una informativa interdittiva ai sensi dell'art. 92, comma 2 bis d. lgs n. 159/2011;

- ove occorra e possa della nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n.

I/87276/2020/AC/Fac.5300/20, con la quale è stata comunicata l'avvenuta annotazione nel casellario

informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'interdittiva Antimafia emessa a carico della Società Agricola -OMISSIS-SS;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno dell'Ufficio Territoriale del Governo di Trapani e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2022 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 29 dicembre 2020 e depositato il 7 gennaio 2021, Società -OMISSIS-Ss ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale la Prefettura di Trapani, in esito ad una richiesta di informazione antimafia pervenuta attraverso la piattaforma informatica della B.D.N.A. dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha ritenuto sussistente il fondato pericolo che l'attività dell'impresa, anche in modo indiretto, possa agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata ai sensi dell'art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011.

Il provvedimento impugnato richiama le risultanze istruttorie del Gruppo Interforze dalle quali è emerso che:

- *“l'immobile dove risulta ubicata la sede legale della ditta in argomento è abitato da -OMISSIS-, anagraficamente residente in -OMISSIS-, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre a seguito del decreto emesso dal Tribunale di Trapani in data 25.02.1997, divenuto definitivo in data 25.03.1997”;*

- *“-OMISSIS-è stato condannato, con sentenza della Corte di Appello di Palermo divenuta definitiva in data 17.01.1997, per il reato di associazione di tipo mafioso continuata ed in concorso”;*

- *“presso i locali, dove non sono presenti indicazioni riconducibili alla società in esame, il -OMISSIS-risulta coabitare con i componenti del proprio nucleo familiare”;*

- *“-OMISSIS- -OMISSIS-è stato controllato in -OMISSIS- dai Carabinieri del locale Comando Stazione in data 12.08.2019 e 10.09.2019 a bordo di un veicolo -OMISSIS-formalmente intestato alla Società La -OMISSIS-SS”.*

La Prefettura di Trapani ha ritenuto tali elementi idonei a fondare il giudizio prognostico, secondo il criterio del “più probabile che non”, del rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata dell'attività imprenditoriale svolta dalla società ricorrente di prevenzione antimafia.

Del suddetto provvedimento, nonché della nota dell'ANAC indicata in epigrafe con la quale è stata comunicata l'avvenuta annotazione nel casellario informatico della predetta Autorità, la ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, per i seguenti motivi:

1) *“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. 159/11. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, errore nei presupposti, irragionevolezza, carenza e/o insufficienza della istruttoria e della motivazione”.*

La ricorrente deduce che, dagli elementi richiamati nel provvedimento impugnato, non potrebbe desumersi la sussistenza del rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa. In particolare l'interdittiva in esame si limiterebbe a riferire di fatti risalenti agli anni 90, relativi ad un operaio della società, senza nulla aggiungere in ordine ad ipotetiche attività non lecite poste in essere dallo stesso ovvero in ordine ad un ipotetico suo ruolo di collegamento alla malavita organizzata. Sarebbe stata, quindi, necessaria una approfondita istruttoria diretta a verificare l'esistenza in concreto di qualche elemento, anche sul piano indiziario, dal quale desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa prima di adottare il provvedimento interdittivo.

2) *“Altra violazione e/o falsa applicazione delle citate disposizioni di legge in materia antimafia. Eccesso di potere per travisamento ed errore nei presupposti, irragionevolezza, carenza e/o insufficienza della istruttoria”.*

Secondo la ricorrente non sussisterebbe il quadro probatorio ed indiziario che fonda il giudizio prognostico secondo il criterio del “più probabile che non” del rischio di condizionamento dell'attività imprenditoriale svolta dalla società destinataria del provvedimento di prevenzione antimafia. Inoltre il provvedimento impugnato sarebbe anche irragionevole rispetto al sacrificio della libertà di impresa subito dalla società ricorrente.

Si sono costituite le Amministrazioni intime per il tramite dell'Avvocatura dello Stato che ha depositato documenti e una memoria con la quale ha chiesto che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.

Con ordinanza del-OMISSIS-, la domanda cautelare della ricorrente è stata accolta.

Le parti hanno depositato memorie in vista dell'udienza di discussione nel merito del ricorso, all'esito della quale la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento nei sensi di seguito indicati.

Giova premettere che, secondo costante giurisprudenza amministrativa, l'informazione antimafia implica una valutazione discrezionale dell'autorità prefettizia in merito al pericolo di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha chiarito che siffatto pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (Cons. Stato, Sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758).

Sempre il Consiglio di Stato ha aggiunto che il pericolo dell'infiltrazione mafiosa non può tuttavia sostanziarsi in un sospetto della pubblica amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, che consegnerebbero questo istituto, pietra angolare del sistema normativo antimafia, ad un diritto della paura, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011: si pensi, per tutti, ai cc.dd. delitti spia), mentre altri, “a condotta libera”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa, che può desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata; la formulazione della fattispecie normativa a struttura aperta, propria dell'informazione interdittiva antimafia, consente all'autorità amministrativa e, ove insorga contestazione in sede giurisdizionale, al giudice amministrativo di apprezzare, in sede di sindacato sull'eccesso di potere, tutta una serie di elementi sintomatici dai quali evincere l'influenza, anche indiretta (art. 91, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011), delle organizzazioni mafiose sull'attività di impresa, nella duplice veste della c.d. contiguità soggiacente o della c.d. contiguità compiacente, elementi che sfuggirebbero, invece, ad una rigorosa,

tassativa, asfissante tipizzazione di tipo casistico, che elenchi un *numerus clausus* di situazioni “sintomatiche” (cfr. Cons. Stato, 758/2019, cit.).

L’interdittiva antimafia può dunque legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’attività di impresa (cfr., T.A.R. per la Campania, Napoli, sez. I, 7.01.2019, n.73; Cons. Stato, sez. III, 2 gennaio 2020, n. 2).

In tale ottica va precisato che il mero decorso del tempo è in sé un elemento neutro che non smentisce da solo la persistenza di legami, vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l’interruzione di questi se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari. Peraltro, occorre considerare che l’infiltrazione mafiosa - per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale - ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 4657/2015).

L’Amministrazione può inoltre dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari di un’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l’impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. Specialmente, nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia ben può verificarsi un’influenza reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza. Tale influenza può essere, quindi, desunta dalla considerazione che la complessa organizzazione mafiosa ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, sicché in una famiglia mafiosa, anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del capofamiglia e dell’associazione. Deve essere, quindi, esclusa ogni presunzione di irrilevanza dei rapporti di parentela, ove gli stessi risultino indizianti di una situazione complessiva tale da non rendere implausibile un collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori ed ambienti della criminalità organizzata (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 09/12/2019).

Anche la Corte costituzionale n. 57 del 26 marzo 2020, ha chiarito che a supportare il provvedimento interdittivo sono sufficienti situazioni indiziarie, che sviluppino e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale.

Sotto tale profilo possono venire in considerazione i provvedimenti “sfavorevoli” del giudice penale; le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa; la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011; i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”; i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa e nella sua gestione, incluse le situazioni in cui la società compie attività di strumentale pubblico sostegno a iniziative, campagne antimafia, antiusura, antiriciclaggio, allo scopo di mostrare un “volto di legalità” idoneo a stornare sospetti o elementi sostanziosi sintomatici della contaminazione mafiosa; la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi “benefici”; l’inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità.

Orbene, facendo applicazione dei suesposti principi alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene di confermare quanto già rilevato in sede cautelare in ordine al fatto che gli elementi richiamati nell’interdittiva oggetto del presente giudizio non consentono di ritenere formato un quadro di elementi sintomatici, concordanti e univoci, adeguati a sorreggere, sul piano istruttorio e della motivazione, il giudizio prognostico circa la possibile condizionalità dell’impresa da parte dell’associazione mafiosa.

Ed invero nel caso di specie tale giudizio si basa sostanzialmente sul fatto che la sede della società coincide con la residenza di tale -OMISSIS- -OMISSIS- che riveste il ruolo di soggetto controindicato.

Tuttavia deve rilevarsi che il -OMISSIS- risulta condannato con sentenza definitiva resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 17.01.1997 per associazione mafiosa in concorso, per reati commessi alla fine degli anni ’80 (oltre 30 anni fa), cosicché detto elemento - isolatamente considerato e in assenza di altri più significativi e specifici elementi (ad es: frequentazioni con altri soggetti controindicati, condotta di vita, segnalazioni delle forze dell’ordine etc...) - non riveste carattere di attualità in ordine alla valutazione circa

un presunto potere di condizionamento della criminalità mafiosa sull'impresa agricola della società ricorrente.

La resistente amministrazione ha affermato di considerare “*anche il contesto socio-economico in cui opera l'Azienda in argomento ed i relativi riscontri fattuali*” senza tuttavia indicare alcunché in ordine ai contatti tra la società ricorrente e la malavita organizzata che possano consentire di ipotizzare una “contiguità soggiacente” o una “contiguità compiacente”.

A fronte di ciò la ricorrente ha dedotto, in maniera del tutto plausibile, la finalità di risparmiare i costi di locazione della sede considerato che i tre soci/amministratori sono residenti in Lombardia e che il - OMISSIS- è invece l'unica persona formalmente legata alla società in modo stabile ad essere residente *in loco*, essendo un lavoratore dipendente regolarmente assunto dalla società ricorrente nel 2015, con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio specializzato.

Anche la circostanza che il -OMISSIS- sarebbe stato notato alla guida di un autoveicolo intestato alla società ricorrente non pare assumere alcuna specifica connotazione negativa, tenuto conto che lo stesso è un lavoratore dipendente di detta società.

Difetta, in definitiva, la sussistenza di concreti elementi indizianti idonei a delineare quel mosaico di intrecci, interferenze e contiguità che incidano sull'affidabilità dell'impresa, come richiesto dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 05/03/2018 n. 1400; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 22/09/2020 n. 1919).

In conclusione, sussistendo il dedotto vizio di carenza di istruttoria e di motivazione ed assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento prefettizio impugnato, fatti salvi i successivi provvedimenti che l'Amministrazione resistente riterrà di eventualmente adottare.

L'annullamento dell'informativa antimafia interdittiva travolge, per invalidità derivata, la nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n. I/87276/2020/AC/Fac.5300/20, con la quale è stata comunicata l'avvenuta annotazione nel casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'interdittiva emessa a carico della ricorrente

Le spese di giudizio possono essere compensate tra la parte ricorrente e la Prefettura di Trapani, tenuto conto dell'ampia latitudine del potere discrezionale che la legge conferisce alla pubblica amministrazione nella materia in esame; possono inoltre essere compensate anche tra la società ricorrente e l'ANAC, atteso il carattere vincolato e consequenziale dell'atto impugnato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche contemplate nel presente provvedimento.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere

Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Mulieri

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.